



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia Iglesias

Imposta Unica Comunale (IUC)

REGOLAMENTO per l'applicazione del TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI **(TASI)**



**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 13 maggio 2016
(in vigore dal 01.01.2016)**

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali		
Art. 1 -	<i>Il tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente della IUC</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Presupposto impositivo della TASI</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 3
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Decorrenza della TASI</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Definizione di fabbricati ed area edificabile</i>	Pag. 4
Art. 8	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Aliquote della TASI</i>	Pag. 6
Art. 10	<i>Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune</i>	Pag. 6
TITOLO II – Esenzioni ed agevolazioni		
Art. 11	<i>Casi di esclusione dall'imposta</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Esenzioni</i>	Pag. 7
Art. 13	<i>Riduzioni dall'imposta</i>	Pag. 8
Art. 14	<i>Riduzione base imponibile fabbricati inagibili ed inabitabili</i>	Pag. 8
TITOLO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA Dichiarazioni, versamenti, accertamenti e rimborsi		
Art. 15	<i>Dichiarazioni</i>	Pag. 8
Art. 16	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 9
Art. 17	<i>Versamenti</i>	Pag. 10
Art. 18	<i>Modalità di versamento</i>	Pag. 10
Art. 19	<i>Accertamenti</i>	Pag. 11
Art. 20	<i>Ritardati od omessi pagamenti</i>	Pag. 11
Art. 21	<i>Ravvedimento operoso</i>	Pag. 12
Art. 22	<i>Contenzioso</i>	Pag. 12
Art. 23	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 12
Art. 24	<i>Rimborsi</i>	Pag. 12
Art. 25	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 13
TITOLO IV – Disposizioni finali		
Art. 26	<i>Statuto dei diritti del contribuente</i>	Pag. 13
Art. 27	<i>Pubblicità del Regolamento</i>	Pag. 13
Art. 28	<i>Casi non previsti dal regolamento</i>	Pag. 13
Art. 29	<i>Tutela dei dati personali</i>	Pag. 13
Art. 30	<i>Rinvio dinamico</i>	Pag. 14
Art. 31	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 14
Art. 32	<i>Norme abrogate</i>	Pag. 14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Il tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente della "IUC" (art. 1, commi 639 della legge 27/12/2013, n. 147)

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e ss.mm.ii., si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali:

✓ *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

✓ *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641- 666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

b) **le aliquote della TASI**: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote dell'IMU: che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

art. 2

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo per i Servizi Indivisibili, introdotta dall'art. 1, comma 639, della legge 147 del 2013, nel Comune di FLUMINIMAGGIORE, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006 e la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

art. 3

Presupposto impositivo della TASI

(art. 1, comma 669, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. I casi di esclusione / riduzione dell'imposta sono previsti ai successivi artt. da 11 a 15.

art. 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di FLUMINIMAGGIORE, con riferimento agli immobili che insistono sul territorio comunale.

art. 5

Soggetti passivi

(art. 1, comma 671 - 674 e 681, legge 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, e non destinata ad abitazione principale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota come da successivo articolo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Se l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale, per l'ammontare della TASI dovuta dall'occupante e dal proprietario si rinvia all'art. 11.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

art. 6

Decorrenza della TASI

1. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

art. 7

Definizione di fabbricati ed area edificabile

(art. 2, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504)

1. Per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

art. 8

Determinazione della base imponibile

(art. 1, comma 675, della legge 147/2013)

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come riportato nel regolamento per l'applicazione dell'IMU, che brevemente si riporta:

1. **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO:** ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituito dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- d) 65 (dal 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

2. **FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO** Nel caso di fabbricati non iscritti al catasto, ovvero che siano iscritti al catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. **FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO:** per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12.1992 n. 504, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito

dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. **AREE FABBRICABILI:** ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

art. 9

aliquote della TASI

(art. 1, comma 676 – 677 - 678, della legge 147/2013)

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, può aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote della TASI, deve essere adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed in conformità con i servizi e con i costi individuati, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, non è prevista la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013, in quanto non applicata nell'anno 2015.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della legge 147/2013, pari all'1 per mille.

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce), l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento: I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

art. 10

Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

(art. 1, comma 682, della legge 147/2013)

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

Polizia Municipale – Patrimonio culturale – Illuminazione stradale – Servizi cimiteriali – Impianti sportivi – Manutenzione strade – Protezione civile – Servizi socio assistenziali – Manutenzione edifici comunali.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

art. 11

Casi di esclusione dall'imposta

1. Sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
2. L'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
3. Non rientrano nella esclusione di cui ai commi 1 e 2, le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
4. Nei casi di cui al comma 2, il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (previsto dall'art. 1, comma 681 legge 147/2013), con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", e nel rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

art. 12

Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

art. 13

Riduzioni dall'imposta

(art. 1, comma 678 - 679, della legge 147/2013)

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni della TASI, si può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."
4. E' prevista la riduzione della TASI per gli immobili dei cittadini residente all'estero assimilati ad abitazione principale, come indicato nel *comma 2, art. 9 bis della legge 23.05.2014, n. 80: "all'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini residenti all'estero iscritti AIRE e pensionati nei paesi di residenza, alla quale viene riconosciuta l'assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi." (con versamento di un terzo dell'imposta TASI).*
5. Sono esenti dalla TASI le aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli per le quali è stata riconosciuta l'assimilazione a terreno agricolo e già esenti ai fini IMU.
6. Le riduzioni competono a richiesta dell'interessato attestando il possesso dei requisiti ed indicando gli estremi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, con obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

art. 14

Riduzione base imponibile fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile della TASI è ridotta la 50% nel caso di immobili inagibili o inabitabili, per i quali è stata riconosciuta la riduzione della base imponibile ai fini IMU, come indicato nel regolamento per l'applicazione dell'Imu.

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Dichiarazioni, versamenti, accertamenti e rimborsi

art. 15

Dichiarazione

(art. 1, commi 684 – 685 – 686 - 687, legge 147/2013)

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata

- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
 4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
 5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
 6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
 7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
 8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
 9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
 10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

art. 16

Funzionario responsabile

(art. 1, commi 692-694, legge 147/2013)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

art. 17
Versamenti

(art. 1, comma 688, della legge 147/2013)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14.02.2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il *16 giugno e la seconda il 16 dicembre*. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Si tende ad assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta.
5. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

art. 18
Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

art. 19

Accertamenti

(art. 1, commi 695-699, legge. 147/2013)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 della legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 della legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Al tributo per i servizi indivisibili si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore a € 5,00.

art. 20

Ritardati od omessi versamenti

(art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

art. 21

Ravvedimento operoso

(art. 6, c. 5-bis, del D.Lgs 472/97; art. 10, c. 3, legge 212/2000)

1. Scaduto il termine ordinario per il versamento della prima rata e/o seconda rata, i contribuenti interessati hanno la possibilità di rimediare alle violazioni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

art. 22

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, compreso reclamo con mediazione di cui all'art.17/bis del medesimo decreto.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

art. 23

Accertamento con adesione

(D.Lgs. n. 218/1997 - Art. 50 legge 449/1997)

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 218/1997.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

art. 24

Rimborsi

(art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura annua e come indicato nel regolamento comunale delle entrate.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di 5 euro.

art. 25

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

art. 26

Statuto dei diritti del contribuente

1. Si applicano le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.
2. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

art. 27

Pubblicità del regolamento

(art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

art. 28

Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " *Statuto dei diritti del contribuente*" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

art. 29

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e *successive modificazioni*.

art. 30
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme generali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa generale sovraordinata.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

art. 32
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari contenute nel titolo III (Disciplina della TASI del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC", in vigore dal 01.01.2015, approvato con atto di consiglio comunale n. 17 del 19.05.2015.

